



CORTE D'APPELLO DI ROMA  
I SEZIONE CIVILE

riunitasi in camera di consiglio nella seguente composizione:

Diego Rosario Antonio Pinto      Presidente  
Giovanna Gianì                      Cons. rel.  
Elena Gelato                          Consigliere

a scioglimento della riserva assunta nella causa r.g. n. 6670/2024

*Parte\_1* ha, con ricorso *ante causam*, chiesto la sospensione, ai sensi dell'art. 830 u.c. cpc, della esecuzione del lodo arbitrale *inter partes* del 18 – 26.9.2024, reso esecutivo con decreto del Presidente del Tribunale di Roma il 9.11.'24, emesso all'esito di procedimento arbitrale incardinato dalla *Controparte\_1* nei confronti di *Parte\_1* con il quale è stato così statuito:

*“Rigetta l'eccezione di decadenza dal termine di deposito del lodo;  
accerta e dichiara risolto il contratto del 12.11.2008, che qualifica di associazione in partecipazione, per inadempimento di *Parte\_1* ;  
condanna *Parte\_1* per l'effetto del suo inadempimento al pagamento alla *Controparte\_1* di euro 473.382,58 a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi sino alla domanda per euro 4.152,05 nonché agli interessi dalla domanda arbitrale ex art 17 L. 162/14 per euro 127.752,87 ad oggi; liquida, con il vincolo della solidarietà tra le parti:*



d1) le spettanze del Collegio arbitrale come al punto 8.1 della motivazione, e così specificatamente (.....).

A fondamento della istanza di inibitoria la parte ha richiamato, quanto al *fumus boni juris*, i motivi di impugnazione già formulati nell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione RG 6670/24 ed evidenziato, quanto al *periculum in mora*, il rischio di imminenti conseguenze, gravemente pregiudizievoli, per molteplici aspetti; in primo luogo, quanto alla gravità, per effetto del già intrapreso pignoramento presso terzi ai danni del Pt\_1 si prospetterebbe una eccezionale sproporzione tra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione da parte del creditore rispetto al pregiudizio patito dal debitore; con riferimento alla irreparabilità, in termini soggettivi, dalla mancata sospensione potrebbe derivare un pregiudizio non suscettibile di reintegrazione per equivalente in caso di accoglimento dell'appello.

Rileva il Collegio come, in linea di principio, il presupposto normativo dei gravi motivi appaia mutuabile, per analogia, dal disposto di cui all'art. 283 cpc, che impone di vagliare, ai fini della inibitoria, e anche in modo disgiunto in base alla nuova formulazione della stessa norma, tanto la manifesta fondatezza della impugnazione che la evidenza di un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio di impugnazione.

Nel caso di specie, quanto al *fumus*, non appare *ictu oculi* assistita da manifesta evidenza – seppur nei limiti dei poteri cognitori propri di questa fase - la eccezione preliminare di nullità del lodo per inesistenza della clausola arbitrale, e tanto per effetto della dedotta novazione oggettiva dell'originario contratto che prevedeva la clausola stessa; si osservi, infatti, che il vaglio della suddetta causa estintiva, nei termini di cui al motivo, non può che essere demandata alla fase decisoria, implicando la stessa una



complessa disamina ermeneutica tanto del tema di causa, per come definito dalle difese delle parti, che del provvedimento impugnato.

Non appare, inoltre, almeno *prima facie*, dirimente la ulteriore eccezione di nullità del lodo in conseguenza del suo deposito oltre il termine indicato ex art. 829 cpc, vista la consistenza dei rilievi del collegio arbitrale a presidio del rigetto della eccezione di decadenza ex art 821 cpc, qui, peraltro, non specificamente attinti da censura; quanto al resto, e nel merito, dalla lettura dei motivi di impugnazione non emerge - ferma anche qui una più approfondita verifica delle questioni in sede decisoria - la manifesta fondatezza del gravame, anche tenuto conto del loro articolato contenuto e delle corrispondenti deduzioni avversarie sul punto.

Quanto al *periculum in mora*, la parte ha, nella istanza di sospensione, evidenziato la propria qualità di persona fisica raggiunta dalla condanna al pagamento della somma di € 640.449,37, già oggetto di precetto e di pedissequo pignoramento mobiliare presso terzi, paventando conseguenze negative in ordine al suo equilibrio finanziario, dovendo egli rispondere con il proprio patrimonio, sia attuale che futuro, che la omessa sospensione rischierebbe di compromettere irrimediabilmente; inoltre, la società *CP\_1* risulterebbe ad oggi una società inattiva con un capitale sociale versato di soli € 10.000, il che riscontrerebbe la possibilità di insolvenza della stessa società in caso di annullamento del lodo.

L'istanza è infondata

Le deduzioni della parte in ordine alla irreparabilità di un pregiudizio irreversibile, oltre a scontare una complessiva genericità in quanto riferite alla sola esorbitanza della somma oggetto di condanna, non risultano presidiate da adeguati riscontri in fatto, non avendo la parte prodotto alcun elemento documentale relativo alla propria situazione reddituale, economica o fiscale dal quale poter evincere in concreto una situazione di



impossidenza o precarietà economica tale da palesare la propria impossibilità di fronteggiare il credito da sentenza senza incorrere in un effettivo sconvolgimento esistenziale.

Oltre a tale assorbente rilievo, non sembra decisiva neanche la prospettazione di un paventato pericolo di insolvenza della controparte nei termini esposti in ricorso; dalle produzioni documentali della controparte emerge, quanto al pericolo di insolvenza, un quadro non proprio coincidente con l'allarmistica prospettazione del ricorrente, emergendo piuttosto una regolare situazione contabile riferibile al continuativo deposito dei bilanci fino all'anno di esercizio 2023 nonché una certa consistenza patrimoniale riferibile alla titolarità di vari immobili.

I rilievi svolti conducono al rigetto della istanza

P.Q.M.

Il Collegio:

rigetta l'istanza di sospensione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.05.2025

Il Presidente

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto